

**Pubblicato il 06/05/2024**

**Sent. n. 2974/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2024, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Magaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Procida, non costituito in giudizio;

nei confronti

[omissis], rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Maria Chiara Scoca, Stefano Salvatore Scoca, Giuseppe Di Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Di Gennaro in Napoli, via Giordano Bruno n. 156;

per l'annullamento

del silenzio - rigetto formatosi sulla istanza di accesso agli atti, trasmessa in data [omissis]2023 via pec al Comune di Procida;

e per la declaratoria del diritto del ricorrente all'accesso agli atti richiesti e condanna dell'amministrazione alla esibizione degli stessi nel termine di trenta giorni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di [omissis];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il presente ricorso, notificato il 15 gennaio 2024 e depositato il 24 gennaio 2024, il ricorrente espone che: - è comproprietario di un appartamento facente parte del complesso immobiliare "[omissis]" sito in Procida alla Via [omissis], oltre che di alcune parti comuni del medesimo complesso, tra cui i viali d'accesso e le discese a mare; - con riferimento al predetto complesso immobiliare pendono contenziosi amministrativi dinanzi al Tar Campania (NRG 249/2022) ed al Consiglio di Stato (NRG 6918/2020) e civili dinanzi al Tribunale di Napoli (NRGE 4973/2023) nei quali [omissis] è parte resistente; - il ricorrente, con istanza di accesso agli atti ex art. 241/1990, consegnata via pec al comune di Procida in data [omissis] 2023, ha chiesto il rilascio, entro il termine di legge, di copia di tutta la documentazione relativa ad eventuali istanze di condono presentate dai coniugi [omissis] con riferimento ai cespiti di loro proprietà facenti parte del complesso immobiliare

"[omissis]"; - l'istanza di accesso è rimasta priva di riscontro ed è spirato il termine previsto dall'art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Di qui la proposizione del presente ricorso ex art.116 c.p.a. con cui il ricorrente, rimarcando la sua legittimazione e interesse all'accesso alla documentazione richiesta, al fine di potere avere piena conoscenza della legittimità delle opere realizzate dai coniugi [omissis] che insistono e gravano sulla comune proprietà, chiede che venga ordinato al comune di Procida di esibire la documentazione richiesta.

Il comune di Procida, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Si è costituita in giudizio la controinteressata [omissis] che ha eccepito che difetterebbe in capo al ricorrente sia l'interesse a ricorrere, in quanto non sarebbe stato comprovato e documentato ma espresso in termini di mera ipotesi, sia la legittimazione ad agire, in quanto mancherebbe un danno concreto ed attuale derivante dagli eventuali titoli edilizi in sanatoria oggetto dell'istanza di accesso agli atti; inoltre, mancherebbe il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive atteso che il giudizio civile instaurato tra le parti ha un petitum e una causa petendi estranea alla documentazione richiesta con l'accesso agli atti e, comunque, attiene sentenze passate in giudicato mentre i due giudizi amministrativi pendenti hanno un oggetto diverso dalla documentazione richiesta e sono del tutto estranei alla [omissis], la quale non è parte in causa.

Il ricorrente ha replicato, evidenziando tra l'altro che dalla sua posizione di proprietario confinante e condomino deriva un interesse qualificato alla conoscenza degli atti richiesti e che l'esigenza difensiva non è strettamente collegata ai giudizi pendenti, ben potendo trovare espressione in nuovi contenziosi da instaurare ove dovessero emergere delle violazioni della vigente normativa (la pendenza dei giudizi richiamati dimostrerebbe del resto che con riguardo alla [omissis] in questione vi è una acesa ed atavica contestazione delle altrui opere da parte di ogni singolo proprietario/condomino, ciascuno dei quali sta esercitando, in ogni sede, il proprio diritto di tutela e difesa di propri interessi giuridici), e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 3 aprile 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

I beni di cui l'odierno ricorrente è comproprietario, infatti, non solo sono limitrofi a quelli in relazione ai quali è stata fatta istanza di accesso ma fanno parte del medesimo condominio, come comprovato dalla documentazione in atti.

Orbene, da tale posizione di proprietario confinante e condomino deriva in capo al ricorrente un interesse qualificato alla conoscenza degli atti richiesti, come già affermato dalla giurisprudenza anche di questa sezione (cfr. tra le altre, Tar Napoli sent. n. 5092 del 2021; sent. n. 4188 del 2023; cfr. anche sent. 2480 del 2023 e n. 6411 del 2023).

La conoscenza della documentazione richiesta è, invero, necessaria al ricorrente per verificare la legittimità - sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico - delle opere realizzate nella limitrofa proprietà dei condomini [omissis], ed è evidentemente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente al diritto di proprietà del ricorrente (art. 42 Cost.) e ciò anche in riferimento ai diritti spettanti sulle parti comuni del condominio, onde poterne godere appieno senza interferenze e aggravii indebiti, vieppiù trattandosi di beni situati in zona paesaggisticamente tutelata. E tanto basta a desumere l'esistenza di un interesse personale, attuale e concreto, collegato agli atti richiesti, e quindi costitutivo di una posizione legittimante all'accesso.

Il diritto di accesso può, infatti, essere esercitato anche indipendentemente dalla pendenza di un giudizio, anzi la conoscenza degli atti può essere strumentale proprio alla valutazione circa l'opportunità e la convenienza della sua instaurazione (come rimarcato dall'Adunanza Plenaria n. 19 del 2020 "*...l'accesso difensivo non presuppone necessariamente l'instaurazione o la pendenza in concreto di un giudizio. La disposizione di cui al comma 7 dell'art. 24 cit., nel contemplare la necessità sia di «curare», sia di «difendere» un interesse giuridicamente rilevante, lascia intendere la priorità logica della conoscenza degli elementi che occorrono per decidere se instaurare un giudizio e come costruire a tal fine una strategia difensiva; con la conseguenza che l'accesso documentale difensivo non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso in senso stretto. Ma*

*sia che la controversia tra le parti si componga in una fase anteriore al giudizio... sia che il conflitto sfoci nella instaurazione del giudizio, appare evidente l'esigenza delle parti di acquisire già in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della composizione della res controversa; mentre, nel caso di mancata composizione del conflitto, i documenti amministrativi acquisiti con lo strumento dell'accesso difensivo potranno trovare ingresso nel processo attraverso la loro produzione in giudizio ad opera della parte...").*

La strumentalità del diritto di accesso a tutelare una situazione giuridica protetta dall'ordinamento, inoltre, come già rilevato dalla sezione (cfr. sent. n. 4188 del 2023) *“non si sostanzia in una verifica sulla effettiva utilità degli atti richiesti ai fini della causa bensì nella possibilità per l'interessato di indirizzare le sue scelte difensive nel modo che riterrà più idoneo al suo interesse”*.

Il nesso di strumentalità deve quindi essere inteso in senso ampio, nel senso che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante. Né la richiesta formulata dal ricorrente può considerarsi generica. Invero, come già rilevato da questo Tar, non può pretendersi che chi esercita il diritto di accesso a titoli edilizi indichi data e numero dell'atto ovvero della pratica edilizia, giacché chi esercita il diritto di accesso *“per definizione non ha conoscenza ovvero ha una limitata conoscenza di quanto chiede, dato che l'accesso ha proprio la funzione di permettere di conoscere gli atti dell'amministrazione. Ciò che quindi si richiede a chi formula l'istanza è che fornisca gli elementi necessari a permettere la ricerca all'ente”* (cfr. Tar Napoli sent. n.859 del 2020) e, nella fattispecie, questi elementi sono stati forniti dato che il ricorrente ha indicato il tipo di atti di cui ha bisogno, le persone e i beni cui si riferiscono.

Infine, considerata anche la tipologia di documentazione richiesta, non sono rinvenibili apprezzabili esigenze di tutela della riservatezza venendo in rilievo essenzialmente titoli in materia edilizia che non si riferiscono quindi alla sfera personale e privata degli interessati (cfr. tra le altre Tar Napoli, sent. n.1875 e n. 5974 del 2021).

Quanto sopra è, pertanto, sufficiente all'accoglimento del ricorso.

Va, quindi, ordinato al comune intimato di esibire al ricorrente la documentazione richiesta con l'istanza di accesso, consentendo anche l'estrazione di copia previo pagamento dei previsti diritti, o, nel caso in cui la stessa non sussista in tutto o in parte, di rilasciare apposita attestazione di tale circostanza, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Le spese di lite sono poste a carico del comune secondo soccombenza mentre si ritiene di poterle compensare nei confronti della controinteressata costituita.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il comune intimato al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Consigliere

Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mara Spatuzzi

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO